

SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA  
IL RESPONSABILE  
ROBERTA BIANCHEDIAssemblea Legislativa  
[alafflegcom@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:alafflegcom@postacert.regione.emilia-romagna.it)**INVIATO TRAMITE PEC**TIPO ANNO NUMERO  
REG.  
DEL

OGGETTO: Iscrizione argomenti all'O.d.G. dell'Assemblea Legislativa

Si richiede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea Legislativa del seguente argomento:

## PROGETTO DI LEGGE

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1020 del 10 luglio 2017

PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE "DISPOSIZIONI PER LA DEFINIZIONE, SEMPLIFICAZIONE E ARMONIZZAZIONE DELLE FORME DI PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE ALLA CONCERTAZIONE REGIONALE E LOCALE".

La succitata deliberazione è disponibile sul portale della Intranet regionale Internos attraverso i successivi link Atti e leggi ed Atti amministrativi

Distinti saluti

*Roberta Bianchedi*  
Firmato digitalmente

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**  
**Atti amministrativi**  
**GIUNTA REGIONALE**

Delibera Num. 1020 del 10/07/2017

Seduta Num. 27

**Questo** lunedì 10 **del mese di** luglio

**dell' anno** 2017 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
2) Caselli Simona	Assessore
3) Corsini Andrea	Assessore
4) Costi Palma	Assessore
5) Donini Raffaele	Assessore
6) Gazzolo Paola	Assessore
7) Mezzetti Massimo	Assessore
8) Venturi Sergio	Assessore

Presiede la Vicepresidente Gualmini Elisabetta  
attesa l'assenza del Presidente

**Funge da Segretario l'Assessore:** Costi Palma

**Proposta:** GPG/2017/1051 del 29/06/2017

**Struttura proponente:** SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO  
ALLA POVERTA E TERZO SETTORE  
DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

**Assessorato proponente:** VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE POLITICHE DI WELFARE E  
POLITICHE ABITATIVE

**Oggetto:** PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE  
"DISPOSIZIONI PER LA DEFINIZIONE, SEMPLIFICAZIONE E  
ARMONIZZAZIONE DELLE FORME DI PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI  
DEL TERZO SETTORE ALLA CONCERTAZIONE REGIONALE E LOCALE".

**Iter di approvazione previsto:** Progetto di legge

Viste:

- la L.R. 9 dicembre 2002, n. 34 e, in particolare di questa, l'art. 14 istitutivo dell'Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale, quale Sezione speciale della Conferenza regionale del Terzo Settore di cui all'art. 35 della L.R. n. 3 del 1999;
- la L.R. 21 febbraio 2005, n. 12 e, in particolare di questa, l'art. 12 istitutivo dell'Osservatorio regionale del volontariato quale Sezione speciale della Conferenza regionale di cui sopra;

Preso atto che su iniziativa della stessa Conferenza regionale si è avviato un ampio confronto sulla necessità di individuare possibili azioni destinate alla ridefinizione del sistema di governance dei soggetti del Terzo settore, sia a livello regionale, sia a livello locale, che tenga doverosamente conto dei necessari rapporti con le istituzioni pubbliche, nonché sulla necessità di introdurre misure di semplificazione e armonizzazione delle forme di partecipazione unitaria dei soggetti del Terzo settore alla concertazione regionale e locale;

Considerato che in tale contesto uno dei primi obiettivi posti è l'unificazione degli Osservatori su richiamati istituendo un unico Osservatorio regionale che assolva a funzioni di promozione e sviluppo del Terzo settore, con particolare riferimento alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, e di confronto con le diverse realtà locali di rappresentanza unitaria dei soggetti del Terzo settore;

Preso atto che gli obiettivi posti richiedono la modifica sia della L.R. n. 12 del 2005, sia della L.R. n. 34 del 2002, più sopra richiamate;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza regionale del Terzo settore di cui all'art. 35 della L.R. n. 3 del 1999, nella seduta del 27/06/2017;

Visti gli artt. 50 e 51 dello Statuto della Regione;

Esaminata la proposta elaborata dal Servizio regionale competente;

Ritenuto pertanto necessario proporre all'Assemblea Legislativa regionale l'approvazione del progetto di legge regionale recante "Disposizioni per la ridefinizione, semplificazione e armonizzazione delle forme di partecipazione dei soggetti del Terzo settore alla concertazione regionale e locale" ai sensi degli artt. 49 e seguenti dello Statuto regionale;

Dato atto che la relazione illustrativa e la scheda tecnico-finanziaria vengono approvate unitamente al progetto di legge e

allegate alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007";
- n. 468/2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

Dato atto dei pareri allegati alla presente deliberazione;

Su proposta della Vicepresidente Assessore al welfare e alle politiche abitative, Elisabetta Gualmini;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- a) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto di legge regionale recante "Disposizioni per la ridefinizione, semplificazione e armonizzazione delle forme di partecipazione dei soggetti del Terzo settore alla concertazione regionale e locale", nel testo costituito da n. 7 articoli, di cui all'Allegato 2 che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- b) di approvare la relativa relazione illustrativa e la scheda tecnico-finanziaria, di cui rispettivamente agli Allegati 1 e 3 che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- c) di presentare all'Assemblea Legislativa il progetto di legge regionale di cui alla precedente lettera a) per l'approvazione ai sensi degli artt. 49 e seguenti dello Statuto regionale;
- d) di pubblicare sul BURERT gli allegati 1 e 2 alla presente deliberazione.

**Relazione al progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale recante  
"Disposizioni per la ridefinizione, semplificazione e armonizzazione delle forme di partecipazione dei soggetti del Terzo settore alla concertazione regionale e locale".**

Con il presente Progetto di Legge si persegue sostanzialmente l'obiettivo di adeguare le leggi regionali vigenti in materia di Terzo settore al fine di ridefinire, semplificare e armonizzare le forme di partecipazione dei soggetti dello stesso Terzo settore alla concertazione regionale e locale delle politiche di loro interesse.

La necessità della ridefinizione di cui al Progetto di Legge nasce da un ampio confronto avviato dalla Regione nell'ambito delle attività della Conferenza regionale del Terzo settore di cui all'articolo 35 della legge regionale n. 3 del 1999, organo per la partecipazione dei soggetti del Terzo settore alla concertazione regionale.

Da tale confronto è emersa la necessità di individuare possibili azioni destinate alla ridefinizione del sistema di governance dei soggetti del Terzo settore, sia a livello regionale, sia a livello locale, che tenga doverosamente conto dei necessari rapporti con le istituzioni pubbliche, nonché, a tal fine, di introdurre misure di semplificazione e armonizzazione delle forme di partecipazione unitaria dei soggetti del Terzo settore alla concertazione regionale e locale.

Pur essendo in una fase di riforma della normativa nazionale in materia di Terzo Settore, si è ritenuto strategico anticipare il presente intervento normativo, per qualificare e rafforzare il sistema di governance regionale e dotarlo di strumenti innovativi, utili anche ai fini dell'attuazione della riforma stessa.

Il Progetto di Legge interviene, pertanto, sul sistema definito dalle vigenti leggi regionali n. 34 del 2002 e n. 12 del 2005, abrogando, relativamente al volontariato e all'associazionismo sociale, i rispettivi Osservatori e Conferenze regionali, indette di norma con cadenza triennale, e i Comitati paritetici provinciali del volontariato, istituiti per il confronto tra volontariato e gli Enti locali.

Si prevede dunque, attraverso un'ideale unificazione dei due Osservatori vigenti, l'istituzione dell'Osservatorio regionale del Terzo settore, nonché dell'Assemblea regionale del Terzo settore che va a sostituire le due Conferenze regionali del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale.

Questa scelta, coerente con i principi ispiratori del "Codice unico del Terzo Settore" di imminente approvazione, consente una semplificazione degli strumenti di confronto a livello regionale, in quanto individua una sede unitaria per le funzioni di osservazione, analisi, valutazione, proposta e impulso, con conseguente razionalizzazione di risorse umane ed economiche, e promuove una visione unitaria ed integrata dei temi relativi al Terzo settore, sia a livello regionale che locale.

Coerentemente anche le Conferenze regionali di cui alla L.R. n. 34 del 2002 e alla L.R. n. 12 del 2005, momenti di periodico confronto e riflessione sulle politiche di coinvolgimento e promozione dell'associazionismo e del volontariato, vengono ricondotte ad un unico organismo denominato Assemblea regionale del Terzo settore.

A livello territoriale, l'esperienza di anni di attività dei Comitati Paritetici provinciali ha fatto emergere l'inadeguatezza di un sistema di rapporto tra Terzo settore ed enti pubblici continuamente messo in crisi dalla frammentarietà e autoreferenzialità dei singoli soggetti del Terzo settore, nonché dalla difficoltà degli enti pubblici di riconoscere nei comitati paritetici un efficace e legittimato interlocutore per il confronto e la rappresentanza unitaria.

Occorre individuare soggetti in grado di garantire, attraverso il dialogo costante tra le diverse componenti, un'espressione condivisa funzionale ad un più semplice ed armonico rapporto con la pubblica amministrazione in ragione delle necessarie azioni di programmazione e concertazione riferite alle politiche di interesse per il Terzo settore.

Il Progetto di Legge individua pertanto un nuovo sistema di concertazione locale basato su soggetti associativi unitari di rappresentanza (non più quindi afferenti solo al mondo del volontariato) autonomamente costituiti, nel pieno rispetto delle loro prerogative, ma rispondenti a criteri minimi di garanzia dei principi irrinunciabili di democraticità, rappresentatività, trasparenza.

Venendo ad un puntuale esame dell'articolato, il presente Progetto di Legge si compone di 7 articoli.

L'art. 1 definisce l'oggetto e gli obiettivi del Progetto di Legge recando disposizioni di adeguamento delle leggi regionali vigenti in materia di Terzo settore volte alla ridefinizione, semplificazione e armonizzazione delle forme di partecipazione dei soggetti dello stesso Terzo settore alla concertazione regionale e locale delle politiche di loro interesse.

L'art. 2 definisce le forme di partecipazione dei soggetti del terzo settore, sia a livello regionale, sia a livello locale, riconoscendo il ruolo svolto dagli organismi unitari di rappresentanza maggiormente rappresentativi, liberamente costituiti.

Al fine del riconoscimento, per tali organismi associativi vengono indicati requisiti costitutivi minimi.

A tali organismi faranno riferimento i soggetti pubblici previsti dalla legge regionale n. 2 del 2003 per la programmazione e la concertazione locale riferita alle politiche di interesse per il Terzo settore.

L'art. 3 istituisce l'Osservatorio regionale del Terzo settore definendone le funzioni.

Alla Giunta regionale, su proposta della Conferenza regionale del Terzo Settore, è demandato di determinare la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio, l'eventuale integrazione della composizione dello stesso con rappresentanti di ulteriori soggetti del Terzo settore, nonché le forme di raccordo e confronto con la Conferenza regionale del Terzo settore.

L'art. 4 istituisce l'Assemblea regionale del Terzo Settore quale momento di confronto, verifica e proposta sulle politiche di interesse per il volontariato e l'associazionismo di promozione sociale.

L'Assemblea, indetta di norma ogni due anni, riassume in sé le Conferenze regionali del Volontariato e dell'Associazionismo di cui, rispettivamente, agli articoli 20 della legge regionale n. 12 del 2005 e 14, comma 4, della legge regionale n. 34 del 2002, in via di abrogazione.

L'art. 5 introduce variazioni all'articolo 3 della legge regionale n. 34 del 2002 sostituendone interamente la lettera f) del comma 1.

Tale variazione prevede che le eventuali deroghe al principio della democraticità dell'ordinamento interno in relazione alla particolare natura di talune associazioni di promozione sociale, siano disposte dal Presidente della Regione sentito l'Osservatorio regionale del Terzo settore.

L'art. 6 prevede una norma transitoria per cui i componenti degli Osservatori regionali di cui agli articoli 20 della legge regionale n. 12 del 2005 e 14, comma 4, della legge regionale n. 34 del 2002, in via di abrogazione, in carica all'entrata in vigore della presente legge, continuano il loro mandato fino all'insediamento dell'Osservatorio regionale del Terzo settore.

L'art. 7 abroga l'articolo 14 della legge regionale n. 34 del 2002, relativo all'Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale e gli articoli 20, relativo alla Conferenza regionale del volontariato, 21, 22, relativo all'Osservatorio

regionale del volontariato, e 23 della legge regionale n. 12 del 2005.

In particolare l'abrogazione dell'articolo 21 della legge regionale n. 12 del 2005 si rende necessaria poiché la ridefinizione, semplificazione e armonizzazione delle forme di partecipazione dei soggetti dello stesso Terzo settore alla concertazione regionale e locale delle politiche di loro interesse prevista dal Progetto di Legge garantisce ampiamente il costante raccordo tra il volontariato e l'associazionismo e gli Enti locali.

L'abrogazione dell'articolo 23 della legge regionale n. 12 del 2005 si rende necessaria poiché sempre le stesse nuove forme di partecipazione previste dal Progetto di Legge prevedono forme unitarie di rappresentanza del Terzo settore, anche in relazione alla concertazione locale, superando di fatto organismi quali i comitati paritetici provinciali finalizzati al rapporto del solo volontariato con gli enti locali.

**PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE**

**"Disposizioni per la ridefinizione, semplificazione e armonizzazione delle forme di partecipazione dei soggetti del Terzo settore alla concertazione regionale e locale"**

**Articolo 1**

Oggetto e finalità

1. La presente legge reca disposizioni di adeguamento delle leggi regionali vigenti in materia di Terzo settore volte alla ridefinizione, semplificazione e armonizzazione delle forme di partecipazione dei soggetti dello stesso Terzo settore alla concertazione regionale e locale delle politiche di loro interesse.

**Articolo 2**

Forme di partecipazione

1. I soggetti del Terzo settore partecipano alla concertazione regionale tramite la Conferenza regionale del Terzo settore di cui all'articolo 35 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) e gli organismi ad essa collegati.

2. La Regione Emilia-Romagna riconosce il ruolo svolto dagli organismi unitari di rappresentanza maggiormente rappresentativi, liberamente costituiti a livello territoriale e regionale da soggetti del Terzo settore iscritti nei rispettivi registri.

3. Gli organismi associativi di cui al comma 2 devono essere costituiti con atto pubblico o scrittura privata autenticata e prevedere espressamente nei propri statuti:

- a) la democraticità della struttura;
- b) i criteri per l'accesso degli aderenti che consentano l'adesione di tutti i soggetti iscritti nei registri;
- c) le forme di elettività degli organi associativi;
- d) le modalità di controllo da parte degli associati;
- e) le garanzie di trasparenza.

4. La Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con la Conferenza regionale del Terzo settore di cui al comma 1, promuove la costituzione degli organismi associativi unitari di cui al comma 2 qualora non esistenti.

5. A tali organismi fanno riferimento i soggetti pubblici previsti dalla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema

integrato di interventi e servizi sociali) per la programmazione e la concertazione locale riferita alle politiche di interesse per il Terzo settore.

### **Articolo 3**

#### Osservatorio regionale del Terzo settore

1. È istituito l'Osservatorio regionale del Terzo settore quale Sezione speciale della Conferenza regionale del Terzo settore di cui all'articolo 2, composto da rappresentanti dei soggetti del Terzo settore, quali le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale.

2. La Giunta regionale, su proposta della Conferenza regionale del Terzo Settore, con proprio atto stabilisce:

- a) la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1;
- b) l'eventuale integrazione della composizione dell'Osservatorio con rappresentanti di ulteriori soggetti del Terzo settore;
- c) le forme di raccordo e confronto tra l'Osservatorio e la stessa Conferenza regionale del Terzo settore.

3. L'Osservatorio, organo consultivo a supporto delle attività della Conferenza del Terzo settore, assolve alle seguenti funzioni:

- a) analizzare e valutare le necessità del territorio e le priorità di intervento, anche attraverso un confronto attento con le realtà associative di base;
- b) favorire la conoscenza e la circolazione di esperienze trasversali al Terzo settore, nonché raccogliere dati, documenti e testimonianze riguardanti le attività dello stesso Terzo settore;
- c) proporre alla Conferenza del Terzo settore, con particolare riferimento alle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri, iniziative di studio e di ricerca ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività di volontariato e di promozione sociale nel contesto del Terzo settore, anche in collaborazione con gli enti locali;
- d) adottare iniziative di proposta, di impulso, di sensibilizzazione, di monitoraggio e di verifica in materia di Terzo settore.

4. La partecipazione all'Osservatorio regionale del Terzo settore non comporta la corresponsione di compensi o rimborsi di spesa a carico della Regione Emilia-Romagna.

### **Articolo 4**

#### Assemblea regionale del Terzo settore

1. La Regione, sentiti la Conferenza regionale del Terzo settore e l'Osservatorio regionale del Terzo Settore, indice l'Assemblea regionale del Terzo Settore quale momento di confronto, verifica e proposta sulle politiche di interesse per il volontariato e l'associazionismo di promozione sociale. L'Assemblea è costituita dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri ed è indetta di norma ogni due anni.

2. Sono invitati a partecipare all'Assemblea gli Enti locali, le Aziende sanitarie di cui alla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), le fondazioni bancarie previste dalla legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale), nonché, tramite pubblico avviso, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale non iscritte nei registri.

3. All'Assemblea regionale del Terzo settore viene presentato un rapporto dei Centri di servizio per il volontariato sulle attività svolte.

#### **Articolo 5**

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 34 del 2002

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 "norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo") è sostituita dalla seguente: *"f) la democraticità dell'ordinamento interno, ed in particolare l'elettività delle cariche associative, l'uguaglianza degli associati anche in riferimento all'esercizio del voto individuale, nonché l'effettività del rapporto associativo. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Presidente della Regione, sentito l'Osservatorio regionale del Terzo settore, può consentire deroghe alla presente disposizione;"*.

#### **Articolo 6**

Norma transitoria

1. I componenti degli Osservatori regionali del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale in carica all'entrata in vigore della presente legge, continuano il loro mandato fino all'insediamento dell'Osservatorio previsto all'articolo 3.

#### **Articolo 7**

Abrogazione di norme

1. L'articolo 14 della legge regionale n. 34 del 2002 è abrogato.

2. Gli articoli 20, 21, 22 e 23 della legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della l.r. 2 settembre 1996, n. 37 "Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - legge quadro sul volontariato. Abrogazione della l.r. 31 maggio 1993, n. 26") sono abrogati.

**SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA**

**Progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale recante  
"Disposizioni per la ridefinizione, semplificazione e  
armonizzazione delle forme di partecipazione dei soggetti del  
Terzo settore alla concertazione regionale e locale"**

Il Progetto di Legge, trattandosi in gran parte di modifica di leggi regionali vigenti, non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto si avvale delle risorse umane, strumentali disponibili a legislazione vigente.

*Analisi degli articoli*

Art. 1

Definisce l'oggetto e gli obiettivi del Progetto di Legge. Le attività di concertazione previste non sono per la Regione di carattere oneroso.

Art. 2

Definisce le forme di partecipazione dei soggetti del terzo settore, sia a livello regionale, sia a livello locale, riconoscendo il ruolo svolto dagli organismi unitari di rappresentanza maggiormente rappresentativi, liberamente costituiti.

Al fine del riconoscimento, per tali organismi associativi vengono indicati requisiti costitutivi minimi.

Le attività di promozione di cui al comma 4 non sono per la Regione di carattere oneroso.

Art. 3

Istituisce l'Osservatorio regionale del Terzo settore, definendone le funzioni e rimandando alla Giunta regionale la determinazione della composizione e delle modalità di funzionamento. Le attività di gestione e funzionamento dell'Osservatorio non comportano oneri per la Regione, così come in particolare anche specificato dal comma 4.

Art. 4

Istituisce l'Assemblea regionale del Terzo Settore quale momento di confronto, verifica e proposta sulle politiche di interesse per il volontariato e l'associazionismo di promozione sociale.

L'indizione periodica dell'Assemblea non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali disponibili a legislazione vigente, tenuto per altro conto che la stessa riassumerà in sé le Conferenze regionali del Volontariato e dell'Associazionismo di cui, rispettivamente, agli articoli 20 della legge regionale n. 12 del 2005 e 14, comma 4, della legge regionale n. 34 del 2002, in via di abrogazione.

Art. 5

Introduce variazioni all'articolo 3 della legge regionale n. 34 del 2002 sostituendone interamente la lettera f) del comma 1.

Art. 6

Prevede una norma transitoria per cui i componenti degli Osservatori regionali di cui agli articoli 20 della legge regionale n. 12 del 2005 e 14, comma 4, della legge regionale n. 34 del 2002, in via di abrogazione, in carica all'entrata in vigore della presente legge, continuano il loro mandato fino all'insediamento dell'Osservatorio regionale del Terzo settore.

Art. 7

Abroga l'articolo 14 della legge regionale n. 34 del 2002 e gli articoli 20, 21, 22 e 23 della legge regionale n. 12 del 2005.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2017/1051

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maurizio Ricciardelli, Responsabile del SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere di adeguatezza tecnico-normativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2017/1051

IN FEDE

Maurizio Ricciardelli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Filomena Terzini, Responsabile del SERVIZIO RIFORME ISTITUZIONALI , RAPPORTI CON LA CONFERENZA DELLE REGIONI E COORDINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere di legittimità in merito all'atto con numero di proposta GPG/2017/1051

IN FEDE

Filomena Terzini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Antonella Soldati, Dirigente professional PRESIDIO TECNICO SPECIALISTICO IN MATERIA DI BILANCIO, in sostituzione del Responsabile del Servizio Bilancio e Finanze, Dott. Onelio Pignatti, come disposto dalla nota protocollo PG/2017/434271 del 12/06/2017 esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere sugli equilibri economico-finanziari senza oneri a carico del bilancio regionale in merito all'atto con numero di proposta GPG/2017/1051

IN FEDE

Antonella Soldati

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Delibera Num. 1020 del 10/07/2017

Seduta Num. 27

OMISSIS

---

L'assessore Segretario

Costi Palma

---

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi